

giudice - vizio di costituzione (nullità per) - Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenza

provvedimenti del giudice civile - in genere - Giudice di pace - Scadenza del primo mandato - Attivazione del procedimento di conferma - Esercizio della giurisdizione nelle more della nomina - Nullità insanabile - Estensione dell'invalidità alla sentenza - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011

Il giudice di pace, che eserciti le funzioni giurisdizionali dopo la scadenza del mandato e nelle more della riconferma, prima della immissione in possesso per l'espletamento del successivo incarico, pone in essere un'attività giurisdizionale in carenza di "potestas judicandi" che produce la nullità assoluta del procedimento e si estende alla sentenza conseguente, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., anche se emessa dopo la nuova immissione in possesso, giacché la conferma nell'incarico costituisce l'atto finale di un nuovo procedimento paraconcorsuale, privo di collegamento con l'originario provvedimento di nomina.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4410 del 23/02/2011

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

4410

2011